



Avviso n. 2 - 2026

BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE

(articolo 13, LR 3/2021 e articolo 17, DPReg n. 165/Pres/2022)

2° Bando per la concessione di contributi alle imprese commerciali, turistiche e di servizio, localizzate nei Comuni di Pordenone, Aviano, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola, finalizzati allo sviluppo tecnologico che effettuano investimenti di sviluppo tecnologico, di acquisto e attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, di personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati, dello sviluppo della digitalizzazione e implementazione dei sistemi di Information Tecnology (IT), nonché allo sviluppo sostenibile.

CUP

B29I23000740004



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Articolo 1 - oggetto del bando – normativa di riferimento

1. Oggetto del presente Bando n. 2 è l'assegnazione di contributi, a sportello, alle imprese con unità locale attiva localizzate nell'ambito territoriale del distretto di commercio THE GREAT DISTRETTO (di seguito Distretto) che effettuino investimenti di sviluppo tecnologico, di acquisto e attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, di personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati, dello sviluppo della digitalizzazione e implementazione dei sistemi di Information Technology (IT), nonché sviluppo sostenibile.¹
2. Coloro che presentano istanza di contributo potranno essere consultati come soggetti attivi del progetto del Distretto al solo fine di raccogliere proposte, idee e spunti utili a promuovere e sviluppare il Distretto stesso.

¹ Articolo 13 della legge regionale 22 febbraio 2021, n.3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppo Impresa) e. DPRReg n. 165/Pres/2022.

Articolo 2 - beneficiari – requisiti soggettivi

1. Possono presentare domanda e beneficiare del contributo le PMI (micro, piccolo e medie imprese come definite dalla legge) commerciali, turistiche, cooperative e di servizio e dell'artigianato anche artistico e dell'abbigliamento e cooperative su misura che:
 - a. esercitano un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO primario e/o secondario nei settori elencati nell'allegato C). Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell'unità locale in cui si realizza l'intervento, rilevato dalla visura camerale; per le imprese che appartengono ai settori dell'artigianato artistico tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al capo II del D.P.Reg. n. 0400/Pres. di data 20 dicembre 2002 e s.m.i., fa fede l'iscrizione alla data di presentazione della domanda di contributo alla relativa sezione dell'Albo delle Imprese Artigiane (A.I.A.), come risultante dalla visura camerale;
 - b. hanno un'unità locale attiva all'interno dell'ambito territoriale del Distretto e dispongano di locali direttamente accessibili al pubblico presso cui si esercita l'attività ed abbiano vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici;
 - c. risultano attive e iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo.
2. **Non possono presentare domanda le imprese che:**
 - a. sono state già oggetto di atto di liquidazione del contributo a valere sul 1° bando annualità 2024 (mentre possono partecipare i soggetti le cui istanze non sono stati oggetto di liquidazione né lo saranno entro il termine massimo previsto dal precedente bando ovvero abbiano in corsa rinunciato);
 - b. si trovano in liquidazione volontaria e sono sottoposte a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti prima della data di presentazione della domanda di contributo;
 - c. hanno debiti liquidi ed esigibili rispetto ai Comuni del Distretto di riferimento ovvero verso istituto od azienda da esso dipendenti per i quali sono stati legalmente messi in mora né avere un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, per i quali abbia ricevuto invano la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, analogamente per il soggetto giuridico attraverso la cui forma viene esercitata l'impresa;
 - d. sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 6/09/2011 n. 159 "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"). Nota: in caso di società, tale dichiarazione andrà resa da tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs 6/09/2011 n. 159;
 - e. versano nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 32 ter e quater cp., agli artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689, e all'art. 9, comma 2, lettera c), del d. lgs del 8.6.2001 n. 231;
 - f. l'impresa e in generale gli amministratori muniti del potere di rappresentanza che non siano in possesso

- dei requisiti antimafia e morali previsti dall'art. 71 D.Lgs. 26.03.2010, n. 59;
- g. non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti;
 - h. non rispettino la disciplina degli aiuti di stato;
 - i. rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento UE n° 2023/2831;
 - j. siano stati titolari di provvedimento di sospensione della licenza all'esercizio dell'attività da parte del Questore ai sensi dell'art. 100 RD 18.06.31 n. 771;
 - k. siano stati titolari di diffide, ordinanze e provvedimenti di sospensione della licenza all'esercizio dell'attività per insussistenza dei requisiti igienico sanitari;
 - l. il legale rappresentante dell'impresa, con altra azienda, sia stato oggetto di precedente provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. Qualora nell'unità locale oggetto del finanziamento siano presenti apparecchi per il gioco lecito, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (*Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate*) le imprese che detengano apparecchi da gioco d'azzardo lecito devono impegnarsi formalmente in sede di domanda a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito eventualmente detenuti a qualsiasi titolo e non possono procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo qualora l'installazione non sia già inibita dalla mappa per l'individuazione luoghi sensibili ai sensi della L.R. 8/2013. L'impegno andrà presentato in sede di domanda allegando copia del contratto tra le parti. In sede di rendiconto da parte dell'ufficio SUAP/Comando Polizia Locale dei singoli Comuni facenti parte il Distretto dovrà essere verificata la condizione.
4. Nel modello di istanza sono indicate altresì tutte le tipologie di requisiti da sottoscrivere con le dichiarazioni, necessarie per l'assegnazione del contributo.

Articolo 3 - regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento UE n° 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023 e s.m.i.. (vedere allegato B)
2. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dal succitato Regolamento, la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il beneficiario dichiara il rispetto del massimale (300.000 € nell'arco dei tre anni) degli aiuti previsti dal regolamento (UE) n. 2023/2831 e s.m.i. e il rispetto degli obblighi di tracciabilità.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2023/2831 e s.m.i., non possono beneficiare dei contributi le imprese che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento medesimo.
4. Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il triennio che con la nuova disciplina è mobile. Il conteggio del triennio si computa dalla data dell'aiuto concesso con il presente bando e i due anni precedenti. (esempio se il contributo è concesso il 4 luglio 2024 si computa retroattivamente, senza soluzione di continuità, fino ad arrivare al 4 luglio 2021). Inoltre il massimale degli aiuti de minimis dev'essere calcolato non in funzione di specifiche categorie di spesa, ma con riferimento ad una impresa unica o singola.
5. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile, sempre che l'importo sia pari al minimo previsto dal presente bando.



6. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.
7. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4 - Contributo, spese ammissibili – requisiti oggettivi

1. I contributi sono erogati a fondo perduto e sono cumulabili con altri contributi, ma non per gli stessi beni, concessi dallo Stato o da altri soggetti, purché la somma delle agevolazioni ottenute non superi il limite degli aiuti di stato.
2. Sono ammissibili solo le spese di investimento in conto capitale individuate all'articolo 13, comma 3 della legge regionale n. 3/2021 e relative alle seguenti tipologie di interventi:
 - a. all'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi;
 - b. sviluppo tecnologico correlato alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati;
 - c. allo sviluppo della digitalizzazione e implementazione dei sistemi di Information Technology (IT);
 - d. allo sviluppo sostenibile.
3. Nello specifico sono ammissibili le seguenti spese:
 - a. acquisto *hardware e software*, dispositivi digitali fissi e mobili;
 - b. sviluppo siti *web*;
 - c. sviluppo siti *e-commerce*;
 - d. spese per la realizzazione di video promozionali e di comunicazione aziendale, *shooting* fotografici e di traduzione dei testi per i siti internet;
 - e. *software* e dispositivi per la sicurezza informatica e/o per la gestione delle transazioni commerciali su internet inclusa la costituzione di secure payment system;
 - f. acquisto di soluzioni e strumenti digitali volti al miglioramento dei processi di vendita (approvvigionamento, magazzino, ordini, tracciamento ordini, profilazione clienti, pagamento, ecc.);
 - g. modifica o sostituzione degli impianti per l'aerazione e la regolazione della temperatura e umidità nei luoghi di lavoro;
 - h. modifica o sostituzione degli impianti per l'utilizzazione dell'energia elettrica solo se gli interventi sono rivolti all'efficientamento energetico;
 - i. modifica o sostituzione degli impianti di illuminazione (installazione di lampade LED in sostituzione di quelle tradizionali a incandescenza o alogene installazione di sensori di presenza) solo se gli interventi sono rivolti all'efficientamento energetico;
 - j. sostituzione di attrezzature con equivalenti a maggiore efficienza energetica (passaggio a attrezzature con classe energetica A, A+, A++, A+++ da attrezzature con classe inferiore) solo se gli interventi sono rivolti all'efficientamento energetico;
 - k. sostituzione di infissi a maggiore isolamento termico per ridurre la dispersione termica;
 - l. installazione di oscuranti (es. tende, ecc.) per maggiore efficienza termica;
 - m. installazione di apparecchiature per il controllo degli impianti elettrici e di riscaldamento (domotica);
 - n. installazione di impianti fotovoltaico o solari termici;
 - o. installazione di impianti di videosorveglianza;
 - p. installazione di impianti di videosorveglianza conformi alle caratteristiche tecniche del protocollo d'intesa n.



- 0019794 del 12/04/2024 tra Prefettura di Pordenone e Associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti consentiranno di poter collegare il proprio sistema al circuito previsto;
- q. acquisto di attrezzature per la gestione e smaltimento dei rifiuti (es. eco compattator, frantumatore per vetro, pressa idraulica per cartone e plastica V4, ecc.);
 - r. attrezzature per la vendita di prodotti sfusi;
 - s. armadietti automatici quali punti di giacenza e ritiro dei prodotti (*locker*);
 - t. colonnine per ricarica elettrica di e-bike, ciclomotori e automobili;
 - u. veicoli elettrici adibiti a uso esclusivo dell'attività e in via esclusiva al trasporto di beni per la consegna a domicilio (furgoncini, veicoli a tre ruote, ciclomotori – scooter, biciclette elettriche, ecc.);
 - v. ogni altro bene o servizio riconducibile alle spese del punto 2 del presente articolo.

A mero titolo esemplificativo si fornisce un elenco di alcune delle precedenti tipologie di spese ammissibili:

- lettore codice barre;
- stampanti digitali;
- menu digitale con QR code;
- automazioni ordini pubblici esercizi mediante tablet;
- gestione automatizzata consegne a domicilio;
- macchine fotografiche digitali;
- monitor e totem per negozi;
- registratori di cassa telematici ed altri strumenti telematici digitali;
- produzione e divulgazione di contenuti per il web marketing e il social commerce;
- spese per campagne di promozione e di comunicazione digitale (la spesa dovrà essere classificabile come spesa di investimento);
- spese per formazione qualificata per gli addetti alle attività commerciali, turistiche e dei servizi in tema di comunicazione, marketing e nuove tecnologie (la formazione è ammissibile solo presso enti di formazione accreditati dalle regioni, università, scuole di alta formazione riconosciute dal ministero dell'istruzione o dal ministero dell'università e della ricerca);
- acquisto sistemi VoIP (telefoni/centraline collegate a Internet invece che rete fissa);
- software di gestione vendita tramite messaggistica (esempio: software per la gestione di ordini tramite WhatsApp collegati al proprio magazzino);
- strumenti di Digital Signage interattivo (totem e touch screen per le vetrine interattive virtuali);
- casse digitali con annessa gestione del magazzino;
- lettori Barcode portatili;
- software per la cyber security.

4. L'acquisto di attrezzature e strumentazioni è ammissibile se di importo unitario superiore a 200 €, al netto dell'IVA.

5. Le spese non riconducibili nei punti precedenti sono considerate non ammissibili.

6. Le spese sopraindicate sono ammissibili solo se riferite all'impresa che presenta la domanda e alla corrispondente unità locale. Qualora la spesa al momento della domanda sia già stata fatta, la stessa sarà ammissibile con una dichiarazione sostitutiva a doppia firma dell'esercente e del fornitore che certifichino che la spesa è riferita all'unità locale del Comune appartenente al Distretto.

7. I beni e le attrezzature oggetto di contribuzione:

- a. devono presentare, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari o di impianti produttivi che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto produttivo o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;



b. essere utilizzati esclusivamente nell'unità operativa destinataria dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;

8. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute successivamente **alla data del 01.01.2024**.
9. Le spese, per essere ammissibili, devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti:
 - a. *Inerenza*: connessione della spesa sostenuta con l'attività finanziata.
 - b. *Effettività*: la spesa deve essere concretamente sostenuta, oltre che connessa all'operazione stessa.
 - c. *Legittimità*: la spesa sostenuta deve essere conforme alla normativa nazionale, regionale e specifica.
 - d. *Localizzazione*: la spesa sostenuta deve essere relativa ad un'operazione localizzata nell'ambito territoriale del Distretto.
 - e. *Prova documentale*: la spesa sostenuta deve essere comprovata da fatture quietanziate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.
 - f. *Congruità della spesa*: la spesa dovrà essere congrua alla tipologia dell'intervento e al preventivo presentato.

10. Non sono ammesse le seguenti spese:

- a. acquisto di terreni e fabbricati;
- b. costruzione di fabbricati;
- c. opere edili e impiantistica, arredi, macchinari e attrezzature pertinenti a immobili o parti di immobili non previsti nei precedenti punti ed adibiti alle attività di cui all'articolo 3;
- d. le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- e. le spese i cui pagamenti siano effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- f. lavori in economia;
- g. spese correnti;
- h. qualsiasi forma di auto fatturazione;
- i. IVA, laddove non costituisca un costo indetraibile per l'impresa;
- j. imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
- k. beni di consumo o soggetti a facile usura;
- l. beni usati, a noleggio o in leasing;
- m. acquisto di beni e servizi di tipo continuativo o periodico e quelle connesse al normale funzionamento dell'impresa beneficiaria;
- n. spese relative al personale dipendente dell'impresa;
- o. spese relative a canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
- p. fatture emesse prima del 01.01.2024.

11. Ai fini del presente Bando vige il divieto di concedere incentivi per interventi che si realizzano attraverso rapporti giuridici che intervengono tra persone fisiche e/o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione), quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo.

Articolo 5 - intensità, ammontare dell'incentivo e fondi disponibili

1. **La misura massima dell'incentivo è pari al 50% della spesa ammissibile.**
2. **La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al presente Bando è compresa tra un minimo di 4.000,00 € e un massimo di 10.000,00 €.**
3. **L'entità massima del contributo concedibile è pari a € 5.000,00, l'entità minima è pari a € 2.000,00.**



4. Per coloro che avessero più unità locali nei diversi Comuni del distretto è possibile fare domanda in un solo Comune e in una sola unità locale.
5. In fase di rendicontazione, la spesa rendicontata dovrà essere almeno pari al 60% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all'agevolazione e, in ogni caso, non inferiore a € 4.000,00.
6. Il Bando ha una dotazione finanziaria complessiva, al momento, di circa € 60.000,00 di fondi concedibili per un importo minimo di progetti di investimento di almeno il doppio dell'erogato. È possibile l'assegnazione di risorse aggiuntive in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria, derivante da economie di rendicontazione o da altre risorse regionali; in questo caso si procederà all'assegnazione scorrendo cronologicamente le domande ammissibili pervenute in ordine di arrivo.

Articolo 6 - termini e modalità di presentazione della domanda

1. Termini di validità per la presentazione delle istanze:
 - **dalle ore 10.00 del giorno 26 gennaio 2026 alle ore 23.59 del giorno 30 aprile 2026.**
2. Modalità di trasmissione: l'unica modalità ammessa per la presentazione dell'istanza è quella telematica: a questo fine si intende l'accesso al sito internet del Comune di Pordenone e l'utilizzo dell'apposita piattaforma informatica all'indirizzo del sito web del Comune di Pordenone. Da qui sarà possibile consultare le istruzioni e scaricare la modulistica ed accedere al link relativo al presente bando.

Il sistema telematico riceve le istanze 24 ore su 24, anche il sabato e la domenica. Per accedere al portale ed inviare le domande online servono:

- PC con accesso ad internet (preferibilmente aggiornato);
- programma per la creazione di documenti pdf;
- programma per la firma digitale (meglio in formato PADES);
- scanner;
- SPID o accreditamento a LOGIN FVG o CIE o CNS: CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (smart card o business key) attiva, con relativo PIN, per la firma digitale (di chi firma la domanda e tutta la documentazione da inviare). Tutti i documenti da allegare devono essere obbligatoriamente in formato pdf. I file da allegare devono avere dimensione inferiore a 20 Mb; in relazione a ciò si raccomanda di effettuare le scansioni scegliendo una bassa risoluzione (non superiore a 300 dpi).

E' possibile avvalersi di un intermediario (geometri, commercialisti, ragionieri, ingegneri, architetti, altri professionisti, associazioni di categoria, ecc.), al quale si dovrà rilasciare una procura alla presentazione e alla eventuale sottoscrizione della pratica che dovrà comunque essere sottoscritta sempre dall'imprenditore richiedente. L'intermediario firmerà digitalmente la domanda e gli allegati necessari e li trasmetterà tramite la procedura on line sopra descritta.

Una volta ultimata la procedura telematica di presentazione, il sistema vi rilascerà una ricevuta di presentazione protocollata e datata, con un numero di pratica assegnato.

3. Le domande presentate via mail, via fax, via pec o cartacee verranno dichiarate inammissibili.
4. Per aiuti o richiesta di informazioni sulle modalità di presentazione telematica della domanda, sono a disposizione le faq nell'apposita sezione del sito web e la casella di posta elettronica bandoimpresedistretto@comune.pordenone.it;
5. La domanda di contributo, per essere completa, dovrà consistere dei seguenti documenti obbligatori, pena l'inammissibilità della domanda stessa:
 - a. modulo di domanda con numero identificativo, marca da bollo da € 16,00 indicata in sede di domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente contenente le tipologie di intervento dalle quali si evinca la coerenza rispetto ai contenuti indicati all'art. 4 punto 2 del presente bando;
 - b. procura alla presentazione della domanda da allegare solo nel caso in cui l'istanza non venga presentata



direttamente dall'impresa ma da un professionista incaricato.

6. La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, senza omettere alcuna delle dichiarazioni in essa contenute, pena l'esclusione della stessa.

Articolo 7 - procedura per l'assegnazione dei contributi - istruttoria - inammissibilità delle domande

1. I contributi sono assegnati in modalità "a sportello", secondo l'ordine di presentazione delle domande, tenuto conto dei valori minimo e massimo del singolo contributo concedibile.
2. La domanda è redatta secondo il modello fac simile allegato F) corredata dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e le autocertificazioni rilevanti rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.
3. La domanda è altresì corredata dalla dichiarazione d'impegno di rispetto del massimale degli aiuti erogati in *regime di de minimis* e dalla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Il contributo è concesso nella misura del 50 % della spesa ammissibile e nei limiti di cui all'art. 4, comma 3 e rendicontata perché sostenuta per spese ammissibili.
5. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e verifica l'ammissibilità delle domande rispetto ai termini e alle modalità di partecipazione, alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente Bando, come specificato all'articolo 2.
6. Lo svolgimento dell'istruttoria delle domande avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione. Saranno effettuate le verifiche relative a:
 - regolarità contributiva (DURC);
 - verifiche istruttorie relative al rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato in fase di concessione, richiedendo tramite il Registro Nazionale Aiuti la Visura De Minimis;
 - tutte le altre verifiche necessarie al fine della assegnazione del contributo e delle possibili cause di esclusione.
7. Ai fini della verifica del requisito di assenza di cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, si procederà a:
 - raccogliere dall'impresa richiedente una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sul possesso di tale requisito;
 - verificare a campione la veridicità di tali dichiarazioni tramite interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia.
8. Trattandosi di procedura a sportello le domande presentate potranno essere oggetto di una sola richiesta di integrazioni. La documentazione integrativa dovrà pervenire nel termine perentorio massimo di 10 giorni. Decoro inutilmente detto termine qualora non si possa procedere la domanda sarà archiviata d'ufficio e non si darà corso ad ulteriori istruttorie. Nel caso in cui il contributo sia comunque concedibile è eventualmente rideterminato sulla base della documentazione in atti nel rispetto degli importi minimi di cui all'art. 5.
9. Rispetto alle domande ritenute ammissibili, l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di contributo presentate.
10. Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall'Articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal richiedente, verrà pronunciata immediatamente la decadenza dalla partecipazione alla procedura pubblica (articolo 75 del citato D.P.R.).
11. Avverso il provvedimento di inammissibilità dell'istanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul sito del Comune di Pordenone, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
12. In caso di rinuncia o decadenza al contributo da parte di una delle PMI beneficiarie, i fondi disponibili verranno assegnati all'intervento immediatamente successivo in ordine temporale di presentazione sino all'esaurimento



delle risorse riferite al Comune sede dell'unità oggetto di richiesta di finanziamento. **Le rinunce dovranno pervenire entro il termine di mesi 1 dalla comunicazione di approvazione della graduatoria.**

13. Le Amministrazioni si riservano, in ogni caso, di integrare le risorse disponibili, scorrendo ulteriormente, nei limiti della sua validità temporale, le domande presentate.

14. In alcuni casi, di seguito specificati, le domande presentate verranno dichiarate inammissibili:

- se non rispondono ai termini e modalità di presentazione;
- se non rispondono ai requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi del presente Bando;
- presentazione in data antecedente o successiva a quella indicata all'articolo 6 del presente Bando;
- presentazione con modalità diversa da quella telematica prevista ed illustrata all'articolo 5 del presente Bando;
- mancanza della domanda o significativa incompletezza della domanda o della documentazione;
- presentazione di due o più istanze: verrà considerata valida quella pervenuta per ultima in ordine di tempo e conseguentemente verranno escluse le altre;
- mancata sottoscrizione digitale della domanda, da parte dal legale rappresentante o dal delegato con procura;
- mancanza, anche di uno solo, dei requisiti di ammissione specificati del presente Bando ed indicati nella domanda.

Articolo 8 - concessione ed erogazione del contributo

1. La determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria delle imprese ammesse a finanziamento con riserva per l'assegnazione del contributo, sarà resa pubblica e verrà effettuata nel mese di febbraio 2026. L'approvazione verrà effettuata sotto riserva per l'effettuazione dei necessari e relativi controlli. La graduatoria sarà stilata attraverso il procedimento a sportello (ordine cronologico), secondo le direttive di cui all'art. 36 della legge regionale 20.03.2000, n.7 al quale si fa espresso rinvio.

2. **Gli interventi ammessi dovranno concludersi entro e non oltre il 30.06.2026.**

3. **La rendicontazione dovrà avvenire entro 30 giorni dal termine ultimo degli interventi e comunque non oltre il 30.07.2026.**

4. **L'erogazione del contributo avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione e comunque non oltre il 30.09.2026.**

5. L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione all'atto della rendicontazione.

6. I contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

7. **Tenuto conto del decreto di finanziamento ricevuto dalla Regione tutti gli interventi delle imprese dovranno essere ultimati e rendicontati non oltre il termine improrogabile massimo del 30.06.2026.**

Articolo 9 - termini del finanziamento - modalità per la concessione ed erogazione del contributo

1. **Il termine per effettuare l'intervento/l'acquisto/la fornitura finanziati è il 30.06.2026. Entro tale termine dovrà essere effettuato il pagamento del bene o fornitura.**

2. **Proroghe: NON SONO AMMESSE**

3. **Rendicontazione e erogazione contributo:** alle PMI alle quali è stato concesso il contributo, lo stesso verrà erogato a fronte della presentazione della rendicontazione finale di spesa, secondo i modelli che saranno messi a disposizione ai soggetti interessati. **L'impresa presenta la rendicontazione della spesa entro il termine massimo non prorogabile stabilito del 30.07.2026.**

Ai fini della rendicontazione l'impresa deve presentare, a corredo del modulo di rendicontazione, la seguente documentazione:

- a. fatture quietanziate dei beni, forniture o servizi oggetto di contributo;
- b. documentazione comprovante l'avvenuto pagamento con mezzo tracciabile (bonifico bancario o postale e copia dell'estratto conto o altri sistemi capaci di garantire tracciabilità del flusso finanziario). Le spese



saranno riconosciute se interamente pagate ed accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o con carta di pagamento prepagata e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Si fa presente che non sono ammissibili le spese per ritenute versate dopo il termine di presentazione del rendiconto finale di spesa. Non sono ammesse le compensazioni. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.

La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto intestato al soggetto beneficiario. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata.

Modalità di pagamento:

- **Bonifico bancario** (anche tramite home banking): estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:
 - l'intestatario del conto corrente;
 - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;
 - il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.)
- **Ricevuta bancaria:** estratto conto corrente /lista movimenti in cui sia visibile:
 - l'intestatario del conto corrente;
 - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;
 - il codice identificativo dell'operazione
- **Assegno non trasferibile:**
 1. estratto conto corrente/ lista movimenti in cui sia visibile:
 - l'intestatario del conto corrente;
 - il numero assegno;
 2. copia leggibile dell'assegno;
 3. dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:
 - numero dell'assegno;
 - numero e data fattura;
 - l'esito positivo dell'operazione
- **Carta di credito o di debito** (intestata al beneficiario):
 1. estratto conto corrente/ lista movimenti in cui sia visibile:
 - l'intestatario del conto corrente;
 - addebito delle operazioni;
 2. estratto conto della carta di credito;
 3. scontrino.
- **Acquisti on-line:**
 1. estratto conto corrente/ lista movimenti in cui sia visibile:
 - l'intestatario del conto;
 - addebito delle operazioni;
 2. copia dell'ordine;
 3. eventuale ricevuta.
- c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445 del 28.12.2000) con la quale il titolare/legale rappresentante attesta:
 - la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);



- dichiarazione in merito alle spese sostenute circa l'inerenza, l'effettività, la legittimità, la localizzazione e la prova documentale come meglio specificate al punto 11 dell'articolo 3;
 - il rispetto dei requisiti previsti dalle norme comunitarie in materia di “aiuti de minimis” di cui Regolamento UE n. 2023/2831, dell'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento degli aiuti “de minimis” e della disciplina comunitaria;
 - che l'impresa è in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
 - che l'impresa applica nei confronti dei suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative nella categoria di appartenenza, e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;
 - che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi (DURC);
 - che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione, né ci sono in atto procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - che l'impresa non ha debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei Comuni del Distretto;
 - che l'impresa è nelle condizioni di capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - l'impresa e in generale gli amministratori muniti del potere di rappresentanza siano in possesso dei requisiti antimafia e morali previsti dall'art. 71 D.Lgs. 26.03.2010, n. 59;
 - che l'impresa rispetta i requisiti di cui all'art. 3 punto 3 del presente bando.
- d. in caso di opere impiantistiche: dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti.
- e. documentazione fotografica prima e dopo la realizzazione degli interventi (ad esempio per il cambio di oscuranti/infissi/ecc.) attestante la realizzazione dell'intervento.
8. Se la documentazione a rendiconto risulta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento comunica all'istante le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e assegna un termine, non superiore in ogni caso a dieci giorni, per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente il contributo verrà revocato.
9. Si specifica che l'intervento deve essere rendicontato per l'intero importo per cui è stato presentato e non per il solo valore del contributo concesso, salvo quanto disposto all'art. 5 punto 5.
10. Effettuate le dovute verifiche, si procederà all'erogazione del contributo. Nel caso in cui siano accertati debiti con riguardo ai tributi comunali, l'impresa dovrà regolarizzare la propria posizione entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. In assenza di tale regolarizzazione nei termini indicati, il contributo verrà revocato.
11. Rideterminazione contributo: il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora le spese rendicontate siano inferiori a quelle originariamente ammesse, e comunque nel rispetto del minimo previsto, salve le cause di revoca totale.
12. In ogni caso, per dar corso ad una riduzione del contributo e non alla revoca dello stesso, è necessario che l'importo dell'intervento ricalcolato (spesa ammissibile) per i motivi suddetti non sia inferiore alla soglia minima di accesso (€ 2.000,00).
13. Variazioni: è possibile la variazione dell'intervento presentato in sede di domanda, purché il nuovo intervento ricada tra quelli ammissibili come da articoli precedenti. Non è ammesso cambiare la sede dell'intervento.
14. Ritenute di legge: sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese verrà applicata la ritenuta del 4%, ai sensi dell'art. 28 del DPR 600/1973 se il finanziamento riguarda beni non strumentali del beneficiario.
15. Rinunce al contributo: il beneficiario del contributo, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non



consenta di portare a conclusione l'intervento finanziato, è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

Articolo 10 - revoca del contributo

1. Salve le diverse sanzioni di legge il Comune procede alla revoca dell'assegnazione del contributo nei casi in cui:
 - il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o prodotto documenti o effettuato comunicazioni all'Amministrazione Comunale risultate poi false o non veritieri;
 - vengano meno i requisiti che hanno consentito l'ammissione al finanziamento;
 - non siano rispettati gli impegni di rimozione dei giochi leciti assunti in sede di domanda;
 - in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dal Comune;
 - non venga rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione del contributo;
 - l'attività imprenditoriale non venga esercita nei successivi tre anni dalla data di erogazione contributo;
 - qualora non vengano rispettati i termini previsti dall'articolo 8 per l'ultimazione dell'intervento, salvo proroga concessa da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - mancata presentazione della rendicontazione finale entro i termini stabiliti dal decreto di concessione del contributo;
 - mancato adempimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo;
 - siano stati riscontrati debiti con riguardo ai tributi comunali e non averli estinti entro i termini indicati dall'Amministrazione;
 - il beneficiario non rispetti gli adempimenti e gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari;
 - il beneficiario, dopo l'erogazione del contributo, acquisisca debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei Comuni facenti parte del distretto superiori all'importo del contributo.
2. Non costituisce causa di revoca:
 - la modifica della forma giuridica;
 - la cessazione dell'attività commerciale per causa di forza maggiore.

12

Articolo 11 - rettifiche ed integrazioni - Revocabilità del Bando e dell'intero procedimento

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di diffondere sul sito web eventuali note a rettifica/clarificazione/integrazione rispetto alle disposizioni del presente Bando, sino a tre giorni prima della data di scadenza presentazione istanze.
2. In modo esplicito, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i termini o revocare il presente Bando con provvedimento motivato. Nel caso potrebbe anche essere avviata una nuova ed ulteriore procedura ad evidenza pubblica. Comunque, nessun ristoro sarà dovuto né ai beneficiari individuati né ad altri soggetti intervenuti.

Articolo 12 - pubblicazione del bando – informative – responsabile del procedimento.

1. Il presente Bando è pubblicato e reperibile sui siti istituzionali dei Comuni del Distretto, su apposita sezione, così come qualsiasi informazione relativa al Bando (ditte ammesse, ditte non ammesse, revoche, proroghe, variazioni, ecc.). Vi invitiamo a verificare in caso di dubbi la sezione faq, sezione che sarà aggiornata in caso di quesiti, settimanalmente.
2. Nessun altro tipo di comunicazione verrà trasmessa alle ditte ammesse a partecipare e a quelle non ammesse.
3. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore VIII – Politiche Internazionali arch. Federica Brazzafolli. Poiché è in corso un riassetto della struttura organizzativa interna all'ente, il Responsabile del procedimento dal 1 febbraio 2026 sarà il Dirigente, o altra figura da lui delegata, del Settore 1 – Affari Generali, Servizi Demografici, Commercio.



4. Si precisa che il presente Bando, dotato delle informazioni in calce riportate, vale quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. nei confronti di tutte le imprese che presenteranno domanda.

Articolo 13 - informativa sulla privacy

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 si informa che i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura.
3. I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.
4. Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy e all'art.4 del GDPR e quindi: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati. I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
5. Gli interessati sono titolari dei diritti previsti dall'art.7 del Codice Privacy e dall'art.15 del GDPR.
6. La sottoscrizione della domanda di partecipazione, oltre che per presa visione dell'informativa, costituisce espressione di libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 GDPR 2016/676.

Articolo 14 - pubblicazione dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013

1. Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti sono soggetti alla pubblicazione prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

13

Articolo 15 – disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nella legge regionale 3/2021, al DPReg. N. 165/Pres/2022 del 12.12.2022 oltre alla legge regionale n. 7/2000, alla legge 241/1990 e al D.Lgs. 33/2013 e a ogni legge regionale, nazionale e comunitaria in materia di contributi.

ALLEGATI:

- A) definizioni
- B) estratto regolamento “de minimis” – definizione di impresa unica
- C) elenco codici ATECO PMI ammesse e non ammesse
- D) fac simile modello di domanda
- E) modello assenso del proprietario dell’immobile
- F) modello impegno alla rimozione dei giochi leciti
- G) modello procura

IL DIRIGENTE
ARCH. FEDERICA BRAZZAFOLLI

